



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2018/275 del Consiglio, del 23 febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione, del 23 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei** 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/277 della Commissione, del 23 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale** 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/278 della Commissione, del 23 febbraio 2018, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la struttura dei messaggi, il modello dati e messaggio, la banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali e per adottare una norma informatica per lo strato di comunicazione dell'interfaccia comune** 11

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/279 del Consiglio, del 20 febbraio 2018, che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto** 14
- ★ **Decisione (PESC) 2018/280 del Consiglio, del 23 febbraio 2018, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia** 16

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2018/275 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio ⁽²⁾ vieta l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna a qualsiasi persona, entità o organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, e di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi a tali attrezzature.
- (2) Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC.
- (3) La decisione (PESC) 2018/280 del Consiglio ⁽³⁾, che modifica la decisione 2012/642/PESC, prevede deroghe al divieto di esportare certi tipi di fucili sportivi di piccolo calibro, pistole sportive di piccolo calibro e munizioni di piccolo calibro e al divieto di assistenza o servizi correlati, pur riconoscendo che l'esportazione di tali attrezzature dovrebbe essere limitata.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006.
- (5) Nessuna disposizione del presente regolamento incide sui requisiti per la concessione di una licenza di cui al regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

⁽¹⁾ GUL 285 del 17.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GUL 134 del 20.5.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2018/280 del Consiglio, del 23 febbraio 2018, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GUL 94 del 30.3.2012, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1) all'articolo 1 *bis*, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di fucili sportivi, pistole sportive e relative munizioni, elencati nell'allegato V e conformi alle specifiche di cui alla guida sul controllo delle attrezzature della Federazione internazionale di tiro, alle condizioni che tali autorità ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature saranno utilizzate esclusivamente per eventi sportivi e addestramenti sportivi riconosciuti dalla Federazione internazionale di tiro.

6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 5 almeno dieci giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, compresi il tipo e il quantitativo dell'attrezzatura interessata e lo scopo al quale è destinata.»;

2) all'articolo 1 *ter* sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, possono autorizzare la fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a fucili sportivi, pistole sportive e relative munizioni, elencati nell'allegato V e conformi alle specifiche di cui alla guida sul controllo delle attrezzature della Federazione internazionale di tiro, alle condizioni che tali autorità ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature saranno utilizzate esclusivamente per eventi sportivi e addestramenti sportivi riconosciuti dalla Federazione internazionale di tiro.

6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 5 almeno dieci giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, anche sulla natura dell'assistenza o dei servizi correlati.»;

3) il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato V.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

E. ZAHARIEVA

ALLEGATO

«ALLEGATO V

Fucili sportivi, pistole sportive e munizioni di cui all'articolo 1 *bis*, paragrafo 5, e all'articolo 1 *ter*, paragrafo 5, destinati esclusivamente ad essere utilizzati per eventi sportivi e addestramenti sportivi:

ex 9303 30	Fucili sportivi calibro.22
ex 9302	Pistole sportive calibro.22
ex 9306 30 10	Munizioni per pistole sportive calibro.22
ex 9306 30 90	Munizioni per fucili sportivi calibro.22.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/276 DELLA COMMISSIONE**del 23 febbraio 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce prescrizioni per la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i vari Fondi strutturali e di investimento europei («Fondi SIE»).
- (2) Le prescrizioni stabilite nell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 implicano che le autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione e, in determinati casi, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale devono riferire gli output in relazione ai target intermedi e ai target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione solo se conseguiti da operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato a output siano state integralmente attuate.
- (3) Per semplificare le procedure di informazione, migliorare la certezza del diritto e garantire che nel contesto del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione si possa valutare il conseguimento di un target intermedio o di un target finale per un indicatore di output in base ai dati che riflettono più accuratamente l'avanzamento dell'attuazione, è opportuno modificare l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per uniformare le prescrizioni per tutti i Fondi SIE.
- (4) In seguito all'aumento delle risorse per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e alla sua proroga fino alla fine del periodo di programmazione, è opportuno modificare l'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 in modo da stabilire come sia da valutare il conseguimento dei target finali.
- (5) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 215/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il target intermedio e il target finale per un indicatore di output si riferiscono ai valori conseguiti da operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato a output siano state integralmente attuate ma per le quali non tutti i pagamenti relativi siano necessariamente stati effettuati, o ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso, o a entrambi.»

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei (GUL 69 dell'8.3.2014, pag. 65).

2) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora le risorse per la IOG siano programmate quale parte di un asse prioritario a norma dell'articolo 18, lettera c), del regolamento (UE) n. 1304/2013, un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione viene istituito separatamente per la IOG e il conseguimento dei target intermedi e target finali stabiliti per la IOG viene valutato separatamente rispetto all'altra parte dell'asse prioritario.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/277 DELLA COMMISSIONE**del 23 febbraio 2018**

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 111, paragrafo 5, e l'articolo 127, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 52, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 dispone che la relazione sullo stato dei lavori valuti i progressi compiuti nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nelle missioni specifiche di ciascun fondo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, anche in riferimento alle raccomandazioni specifiche per paese.
- (2) Per garantire la coerenza con l'articolo 52, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, in tale valutazione dovrebbero essere tenute presenti tutte le raccomandazioni specifiche per paese pertinenti e non solo quelle nuove menzionate nell'allegato I, parte I, punto 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione ⁽³⁾. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il modello per la relazione sullo stato dei lavori incluso nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207.
- (3) Al fine di chiarire gli obblighi di informazione relativi all'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, è opportuno modificare i documenti che seguono affinché indichino esplicitamente gli investimenti territoriali integrati: i) il modello per la relazione sullo stato dei lavori stabilito nell'allegato I, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207, ii) il modello per le relazioni di attuazione annuali e finali per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione stabilito nell'allegato V, parte B, dello stesso regolamento, iii) il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea stabilito nell'allegato X, parte B, dello stesso regolamento.
- (4) L'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dispone che i dati trasmessi nella relazione di attuazione annuale dei fondi strutturali e di investimento europei si riferiscano ai valori di indicatori relativi a operazioni eseguite completamente e anche, ove possibile, tenuto conto della fase di attuazione, a operazioni selezionate.
- (5) Al fine di semplificare le procedure di informazione, migliorare la certezza del diritto degli obblighi di informazione e assicurare che i dati di monitoraggio rispecchino accuratamente gli effettivi progressi compiuti nell'attuazione, in particolare per le operazioni pluriennali o riguardanti una pluralità di progetti, è opportuno modificare i modelli per le relazioni di attuazione annuali relative ai programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, stabilito nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207, e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea stabilito nell'allegato X dello stesso regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 259.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GUL 38 del 13.2.2015, pag. 1).

- (6) Gli importi e i limiti di cui all'articolo 70, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 si riferiscono solo al sostegno a valere sui fondi e non al sostegno totale. Varie tabelle dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 «Modello per le relazioni di attuazione annuali e finali per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» indicano invece il sostegno totale ed è pertanto opportuno rettificarle.
- (7) La parte C «Rendicontazione da presentare nel 2019 e relazione di attuazione finale (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)» dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 riguarda gli elementi che, in conformità all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, sono da presentare nel 2019 e nella relazione di attuazione finale in aggiunta agli elementi da presentare nelle relazioni per gli altri anni. Il punto 15 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 figura nella parte B di detto allegato ed è pertanto opportuno rettificarne la collocazione.
- (8) L'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dispone la copertura minima per i campionamenti non statistici. Nella colonna C della tabella 10.2 (Risultanze degli audit delle operazioni) dell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 figura però solo l'indicazione «Importo delle spese irregolari nel campione su base casuale». È pertanto opportuno rettificare la tabella 10.2 mediante l'inserimento di un'altra colonna per specificare sia la percentuale delle operazioni coperte sia la percentuale delle spese coperta.
- (9) La nozione di «tasso di errore residuo» è stata definita nella nota a piè di pagina 1 del punto 5.9 dell'allegato IX (Modello della relazione di controllo annuale) del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207. Tuttavia l'intestazione della colonna F della tabella 10.2 (Risultanze degli audit delle operazioni) riporta una definizione differente ed è pertanto opportuno rettificarla.
- (10) A fini di chiarezza, considerate la rettifica apportata alla colonna C della tabella 10.2 (Risultanze degli audit delle operazioni) dell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 mediante l'inserimento di una nuova colonna relativa alla copertura del campione su base casuale e di una nota a piè di pagina esplicativa e la rettifica della colonna F della stessa tabella, risulta opportuno sostituire integralmente la tabella 10.2 (Risultanze degli audit delle operazioni) dell'allegato IX.
- (11) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (12) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è così modificato:

1. l'allegato I è così modificato:

a) nella parte I, il punto 2, lettera c), è sostituito dal seguente:

«c) Se pertinente, una descrizione del contributo dei fondi SIE alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.»;

b) nella parte I, al punto 5, è inserita la nuova lettera c bis):

«c bis) In relazione all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013 — Panoramica dell'attuazione di azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

<type='S' maxlength = 7000 input='M'>»

c) nella parte III, l'intestazione del punto 11.1 è sostituita dalla seguente:

«11.1 Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compresi lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, gli investimenti territoriali integrati, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo»;

2. l'allegato V è così modificato:

a) nella parte A, tabella 3 A, le intestazioni delle righe sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

«Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]» e

«Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo];»

b) nella parte B, l'intestazione del punto 14.1 è sostituita dalla seguente:

«14.1 Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compresi lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, gli investimenti territoriali integrati, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo»;

3) l'allegato X è così modificato:

a) nella parte A, tabella 2, le intestazioni delle righe sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

«Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]» e

«Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo];»

b) nella parte B, l'intestazione del punto 11.1 è sostituita dalla seguente:

«11.1 Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compresi gli investimenti territoriali integrati, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nel quadro del programma di cooperazione».

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è così rettificato:

1) l'allegato V è così rettificato:

a) nella tabella 8, «Utilizzo del finanziamento incrociato», le colonne da 4 a 6 sono sostituite dalle seguenti:

«4.	5.	6.
Come quota del sostegno UE all'asse prioritario (%) (3/sostegno UE all'asse prioritario*100)	Importo del sostegno UE utilizzato nell'ambito del finanziamento incrociato sulla base delle spese ammissibili dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR)	Come quota del sostegno UE all'asse prioritario (%) (5/sostegno finanziario dell'UE all'asse prioritario*100)»

b) nella tabella 9, «Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma», le colonne da 3 a 6 sono sostituite dalle seguenti:

«3.	4.	5.	6.
Importo del sostegno UE di cui è previsto l'utilizzo per operazioni attuate al di fuori dell'area del programma sulla base di operazioni selezionate (EUR)	Come quota del sostegno UE all'asse prioritario (%) (3/sostegno finanziario UE all'asse prioritario*100)	Importo del sostegno UE in operazioni attuate al di fuori dell'area del programma sulla base delle spese ammissibili dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR)	Come quota del sostegno UE all'asse prioritario (%) (5/sostegno finanziario UE all'asse prioritario*100)»

c) il testo che segue è inserito tra i punti 14.6 e 15 ed è soppresso tra i punti 15 e 16:

«PARTE C

RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013);»

2. nell'allegato IX, la tabella 10.2 «Risultanze degli audit delle operazioni» è sostituita dalla seguente:

«10.2 Risultanze degli audit delle operazioni»

Fondo	Numero CCI del programma	Titolo del programma	A	B		C		D	E	F	G	H	I
			Importo in euro corrispondente alla popolazione da cui è stato selezionato il campione (1)	Spese riferite al periodo contabile sottoposte a audit per il campione su base casuale	Importo (2)	% (3)	% delle operazioni coperte	% delle spese coperte	Importo delle spese irregolari nel campione su base casuale	Tasso di errore totale (3)	Rettifiche effettuate sulla base del tasso di errore totale	Tasso di errore totale residuo	Altre spese sottoposte a audit (4)

(1) La colonna "A" si riferisce alla popolazione da cui è stato selezionato il campione su base casuale (si veda l'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013), vale a dire l'importo totale di spese dichiarate (come indicato all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e corrispondente agli importi nella colonna (A) dell'appendice 1 dei conti), meno le eventuali unità di campionamento negative. Ove applicabile, fornire spiegazioni nella precedente sezione 5.4.

(2) Si riferisce alle soglie minime di copertura stabilite all'articolo 127, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, qualora si utilizzi un metodo di campionamento non statistico. La prescrizione relativa al 10 % delle spese dichiarate si riferisce alle spese nel campione, indipendentemente dall'uso del sottocampionamento. Ciò significa che il campione deve corrispondere almeno al 10 % delle spese dichiarate, ma quando si utilizza il sottocampionamento le spese effettivamente sottoposte a audit potrebbero essere di fatto inferiori.

(3) Il tasso di errore totale è calcolato prima delle eventuali rettifiche finanziarie apportate in relazione al campione sottoposto a audit o alla popolazione da cui è stato selezionato il campione su base casuale. Se il campione su base casuale riguarda più di un fondo o di un programma, il tasso di errore totale (calcolato) riportato nella colonna "E" si riferisce all'intera popolazione. Se si usa la stratificazione, è necessario fornire ulteriori informazioni per ciascuno strato nella precedente sezione 5.7.

(4) Ove applicabile, la colonna "H" deve riferirsi alle spese sottoposte a audit nel contesto di un campione complementare.

(5) Questa colonna si riferisce all'importo delle spese sottoposte a audit e deve essere compilata indipendentemente dall'applicazione di metodi di campionamento statistici o non statistici. Se si applica il sottocampionamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 480/2014, in questa colonna si deve inserire solo l'importo delle voci di spesa effettivamente sottoposte a audit a norma dell'articolo 27 del medesimo regolamento.

(6) Questa colonna si riferisce alla percentuale delle spese sottoposte a audit in rapporto alla popolazione e deve essere compilata indipendentemente dall'applicazione di metodi di campionamento statistici o non statistici.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/278 DELLA COMMISSIONE**del 23 febbraio 2018****che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la struttura dei messaggi, il modello dati e messaggio, la banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali e per adottare una norma informatica per lo strato di comunicazione dell'interfaccia comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ prevede che l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») invii raccomandazioni alla Commissione in merito alle specifiche tecniche di interoperabilità («STI») e alla loro revisione, in conformità all'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797, e provveda all'adeguamento delle STI al progresso tecnico, all'evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale.
- (2) Il 23 settembre 2017 la Commissione ha chiesto all'Agenzia di inviare una raccomandazione, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, in merito alla revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità relative al sottosistema «Applicazioni telematiche per il trasporto merci» del sistema ferroviario dell'Unione («STI TAF»).
- (3) Il 18 ottobre 2017 l'Agenzia ha inviato una raccomandazione in merito alla STI TAF per aggiornare la struttura dei messaggi STI TAF, il modello dati e messaggio, la banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali (WIMO) e per adottare una norma informatica per lo strato di comunicazione dell'interfaccia comune. Queste modifiche sono state introdotte al fine di superare la logica di proprietà precedente e consentire un'attuazione più rapida e meno onerosa di questo strumento nella comunità degli utenti della STI TAF. I fascicoli di riferimento sono stati riveduti di conseguenza.
- (4) È opportuno modificare le disposizioni dell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione ⁽³⁾ relative alla STI TAF, al fine di definire l'architettura di attuazione dell'interfaccia comune in linea con la struttura dei messaggi sopra descritta.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in conformità all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 138 del 26.5.2016, pag. 44.⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GUL 138 del 26.5.2016, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GUL 356 del 12.12.2014, pag. 438).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'appendice I del regolamento (UE) n. 1305/2014 è sostituita dalla seguente:

«Appendice I

Elenco dei documenti tecnici

N.	Riferimento	Titolo	Versione	Data
1	ERA-TD-100	STI TAF - ALLEGATO A.5: DATI E DIAGRAMMI DI SEQUENZA DEI MESSAGGI STI TAF	2.1	10.2.2015
2	ERA-TD-101	STI TAF - allegato D.2: Appendice A (Piano di viaggio carro/unità di carico intermodali)	2.0	17.10.2013
3	ERA-TD-102	STI TAF - allegato D.2: Appendice B — Banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali (WIMO)	2.1	10.2.2015
4	ERA-TD-103	STI TAF - allegato D.2: Appendice C — Archivi di riferimento	2.1	10.2.2015
5	ERA-TD-104	STI TAF - allegato D.2: Appendice E - Interfaccia comune	2.2	23.2.2017
6	ERA-TD-105	STI TAF - allegato D.2: Appendice F - STI TAF Modello dati e messaggio	2.2	23.2.2017»

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/279 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2018

che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, Malta può esentare tre categorie di soggetti passivi dall'imposta sul valore aggiunto (IVA): quelli il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale a 37 000 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella fornitura di merci; i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale a 24 300 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella fornitura di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte); e i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale a 14 600 EUR negli altri casi, vale a dire forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte).
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 22 settembre 2017 Malta ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE («misura speciale») che consenta a Malta di aumentare il livello della soglia più bassa da 14 600 EUR a 20 000 EUR per le forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (3) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 3 novembre 2017 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata da Malta. Con lettera del 7 novembre 2017 la Commissione ha comunicato a Malta di disporre di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda.
- (4) La misura speciale richiesta è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 dal titolo «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) – Uno «Small Business Act» per l'Europa.
- (5) Poiché la misura speciale dovrebbe comportare una diminuzione degli obblighi in materia di IVA e quindi dei costi e degli oneri amministrativi per le piccole imprese, è opportuno autorizzare Malta ad applicare la misura in questione per un periodo limitato, vale a dire fino al 31 dicembre 2020. Ai soggetti passivi dovrebbe ancora essere consentito di optare per il regime IVA normale.
- (6) Secondo i dati forniti da Malta, la misura speciale avrà solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo delle entrate fiscali riscosso allo stadio del consumo finale.
- (7) Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla misura speciale, in particolare quelli tesi a ridurre effetti destabilizzanti e ad assicurare condizioni di parità, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2018. Prevedendo un'applicazione retroattiva della misura speciale, le legittime aspettative degli interessati sono rispettate, in quanto la misura speciale non pregiudica i diritti e gli obblighi degli operatori economici o degli individui.
- (8) Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono attualmente oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza il 31 dicembre 2020 del periodo di validità della misura speciale entri in vigore una direttiva volta a modificare dette disposizioni della direttiva 2006/112/CE; in tal caso la presente decisione cesserà di applicarsi.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

- (9) La misura speciale non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto Malta effettuerà il calcolo della compensazione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, Malta è autorizzata ad applicare una franchigia IVA ai soggetti passivi la cui attività economica consiste principalmente nelle forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) e il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale a 20 000 EUR.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.

Articolo 3

Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
V. GORANOV

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GUL 155 del 7.6.1989, pag. 9).

DECISIONE (PESC) 2018/280 DEL CONSIGLIO**del 23 febbraio 2018****che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC ⁽¹⁾.
- (2) In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della Bielorussia fino al 28 febbraio 2019.
- (3) Il Consiglio ha inoltre convenuto che l'esportazione di determinati tipi di fucili e pistole sportivi di piccolo calibro nonché di munizioni di piccolo calibro, esclusivamente per eventi sportivi o addestramenti sportivi, o di assistenza tecnica o servizi di intermediazione, di finanziamenti o assistenza finanziaria correlati, può essere autorizzata dagli Stati membri, precisando che si tratterà di un numero limitato e che ciò lascerà impregiudicate le disposizioni applicabili in materia di licenze.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC.
- (5) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/642/PESC è così modificata:

1) all'articolo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4. In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di fucili e pistole sportivi di piccolo calibro nonché di munizioni di piccolo calibro, destinati a essere utilizzati esclusivamente per eventi sportivi e addestramenti sportivi, o di assistenza tecnica o servizi di intermediazione, di finanziamenti o assistenza finanziaria correlati.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere contemplati dal presente paragrafo.

5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 4 almeno dieci giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, compresi il tipo e il quantitativo dell'attrezzatura interessata e lo scopo al quale è destinata, o la natura dell'assistenza o dei servizi correlati.»;

2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2019.

2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

⁽¹⁾ Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
E. ZAHARIEVA

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT